

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2093}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

E DAL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

Misure straordinarie per la continuazione di iniziative
in corso nel territorio della regione Calabria

Presentato il 27 settembre 1984

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge si vuole dare accogliimento ad alcune esigenze di particolare urgenza attinenti a problemi di natura sociale ed economica propri della regione Calabria, seguendo peraltro le linee tracciate nel protocollo di intesa Governosindacati del 14 febbraio 1984.

In considerazione della gravità della situazione della regione e nell'intento di evitare che ancora più possano degradare le condizioni connesse all'assetto del territorio ed all'equilibrio idrogeologico e fo-

restale, si è ritenuto di procedere ad una contribuzione straordinaria a sostegno dei più urgenti interventi da effettuare.

Sono forme di interventi, che seguono ad altre analoghe già adottate nel corso degli anni passati, spesso molto costose e che forse possono apparire poco efficaci dal punto di vista dello sviluppo in quanto non provocano aumenti della produzione e costituiscono soltanto un sostegno della occupazione; i loro effetti espansivi, inoltre, possono non prodursi proporzionalmente al volume delle risorse impie-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

gate; tuttavia, qualora non venissero effettuati, la situazione socio-economica della regione rischierebbe di subire un ulteriore fortissimo degrado che condurrebbe verso condizioni peggiorative di quelle attuali, già al limite della tollerabilità.

Si rende pertanto indilazionabile l'adozione delle misure che qui di seguito si espongono:

Articolo 1: La prosecuzione dell'intervento nel settore idrogeologico e forestale, con riferimento ad un programma esecutivo per l'anno 1984, richiede ulteriori misure ricollegabili a quelle di recente adottate con il decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito nella legge 4 agosto 1984, n. 442. La necessità di evitare l'ulteriore degrado dell'ambiente è infatti una premessa necessaria ai programmi di sviluppo che sono allo studio per il decollo dell'economia calabrese.

Articolo 2: Esigenze improcrastinabili richiedono l'ulteriore proroga di cinque anni del termine previsto per la retroces-

sione degli immobili espropriati per l'esecuzione dei lavori connessi alla relazione del centro siderurgico di Gioia Tauro. Sui immobili espropriati sono in corso di realizzazione i lavori per l'attrezzatura dell'area. Poiché è prossima la scadenza del termine per l'utilizzazione degli immobili espropriati, già prorogato di cinque anni con legge 15 ottobre 1979, n. 490, occorre provvedere ad una nuova proroga, per evitare che gli immobili espropriati vengano retrocessi prima del completamento dei lavori, che hanno subito notevoli ritardi a causa della crisi mondiale nel settore siderurgico.

Articolo 3: Reca le disposizioni per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle misure di cui all'articolo 1, quantificate in lire 86.700 milioni. Lo stanziamento all'uopo occorrente è stato individuato nello specifico accantonamento finalizzato, per l'anno 1984, alla concessione alla regione Calabria di un contributo speciale per favorirne lo sviluppo socio-economico.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Per l'attuazione dell'intervento idrogeologico e forestale, riferito ad un programma esecutivo per l'anno 1984, concernente i settori della silvicoltura, della tutela del patrimonio forestale, della difesa del suolo, della sistemazione idraulico-forestale, delle connesse infrastrutture civili, anche ai fini del potenziamento dei comparti agricolo e turistico, è concesso un ulteriore contributo speciale alla regione Calabria di lire 86.700 milioni in aggiunta a quello di lire 173.300 milioni già autorizzato con decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442.

ART. 2.

Il termine di cui all'articolo 53, settimo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, già prorogato con la legge 15 ottobre 1979, n. 490, è prorogato di ulteriori cinque anni, limitatamente all'esproprio degli immobili effettuato per l'esecuzione di lavori del V Centro siderurgico di Gioia Tauro.

Gli immobili suddetti nonché quelli che residuano dalla costruzione del porto e delle altre infrastrutture, ricadenti nell'area di sviluppo industriale di Reggio Calabria, potranno essere utilizzati per la realizzazione di iniziative industriali oltre che per l'attrezzatura della zona.

ART. 3.

All'onere di lire 86.700 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1984 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di pre-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

visione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Concessione alla regione Calabria di un contributo speciale per favorirne lo sviluppo socio-economico ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.